



COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice ente 10732 7	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 20 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del 09.03.2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2023/2025

L'anno **DUEMILAVENTITTE** addì **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore **15.50** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Presenti		Assenti	
BETTINELLI DAVIDE	SINDACO	BRAMBILLA MARGHERITA	ASSESSORE
RUINI MARIO	ASSESSORE		
Totale presenti: 2		Totale assenti: 1	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DAVIDE BETTINELLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N. 20 del 09.03.2023

**OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2023/2025**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao);
- lo schema di Piao è stato approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 prevedendo uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;
- il DPR 81/2022 ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel Piao tra cui il piano dei fabbisogni del personale;

RILEVATO CHE, per gli enti con meno di 50 dipendenti tenuti alla redazione del Piao "semplificato", l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che tali enti siano tenuti alla predisposizione del Piao limitatamente all'articolo 4 comma 1:

- lettera a) ossia alla struttura organizzativa;
- lettera b) ossia all'Organizzazione e lavoro agile;
- lettera c) n. 2) ossia con riferimento al piano triennale dei fabbisogni alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

RITENUTO, pertanto, che il Comune di Chieve, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1 lettera c) n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- con il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

DATO ATTO come da tali principi derivi:

- che i piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la programmazione generale, le disponibilità finanziarie e con il ciclo della performance;
- il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che assume una valenza prevalentemente finanziaria di riferimento, per favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate;
- che in sede di elaborazione dei piani, i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- la valorizzazione, nel reclutamento delle risorse, delle competenze e delle attitudini richieste, con tendenza alla ricerca di nuove professionalità meglio aderenti alle rinnovate necessità della pubblica amministrazione;
- la visione triennale del PTFP, con possibilità di modifiche di anno in anno in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RILEVATA la necessità di procedere alla definizione del piano del fabbisogno in oggetto, nell'ambito della normativa vigente e dei regolamenti comunali relativi all'ordinamento degli uffici e servizi;

PRECISATO che il PTFP, ai sensi del citato D.lgs. 165/2001, deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica, nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati, che non possono superare la dotazione di "spesa potenziale massima" di riferimento;

PRESO ATTO, altresì, che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 165/2001 rilevando che non esistono situazioni di sovrannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;
- è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 (deliberazione G.C. 13 del 24.02.2022)
- l'ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato) con assenza di situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del C.D. TUEL (d.lgs. N.267/2000);

- l'ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica ai fini del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge 232/2006, sia in termini consuntivi con riferimento all'anno precedente, sia in termini programmatici sul triennio in corso;
- l'ente ha rispettato l'approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato e successivo invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- ha rispettato la disciplina relativa alla certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che per gli Enti Locali il limite di spesa del personale, oltre alla sostenibilità di bilancio, è rappresentato – a legislazione corrente:

- in modo statico dal valore finanziario della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dal D.L. n. 90/2014, limite da assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (Corte dei Conti Veneto n. 548 del 20.12.2018);
- in modo dinamico dal valore soglia espresso come rapporto tra spesa di personale e entrate, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28.06.2019;

VISTI in particolare per quanto attiene le assunzioni a tempo indeterminato:

- il D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28.06.2019, e rilevato che ai sensi dell'art. 33, comma 2, a decorrere dalla data individuata con decreto ministeriale, i comuni possono procedere << in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione>>;
- il Decreto 17 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica (d'ora in avanti DM 17.3.2020), decreto attuativo del citato comma 2 dell'art. 33 D.L. 34/2019, che, nell'indicare le misure per la determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, stabilisce: la classificazione dei comuni per fasce demografiche, i valori soglia di massima spesa del personale per ciascuna fascia in relazione al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti, le definizioni della spesa e dell'entrata da considerare ai fini del computo, nonché l'entrata in vigore dal 20 aprile 2020;
- la Circolare interministeriale ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" datata 13.05.2020, registrata alla Corte dei Conti in data 10.8.2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 226 del 11.09.2020;
- le voci di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo del rapporto spesa personale/entrate correnti, per la determinazione del predetto "valore soglia", sono soltanto quelle riportate nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente), nonché nei codici spesa: U1.03.02.12.001 (Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale); U1.03.02.12.002 (quota lsu in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (collaborazioni coordinate e a progetto); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile n.a.c.);

DATO ATTO CHE la normativa a partire dal corrente anno 2020 ridefinisce sostanzialmente i limiti di legge da rispettare nella programmazione e nella realizzazione delle assunzioni nei comuni, abbandonando il concetto di "turnover" basato sulle cessazioni del personale ed introducendo una logica basata sulla "sostenibilità finanziaria" della dotazione organica - intesa in termini ampi e comprensivi delle forme di lavoro flessibile - e quindi garantendo la sostenibilità delle nuove assunzioni in diretta relazione con le entrate proprie di ciascun Ente;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta:

- n. 25 del 08.03.2019 e n. 91 del 01.10.2019 di approvazione e aggiornamento del PTFP 2019/2021
- n. 35 del 28.05.2020 di approvazione del PTFP 2020/2022
- n. 16 del 23.02.2021 di approvazione del PTFP 2021/2023;
- n. 103 del 25.11.2021 e n. 10 del 24.02.2022 e n. 61 del 23.06.2022 di approvazione e aggiornamenti del PTFP 2022/2024

DATO ATTO che negli aggiornamenti del Piano Triennale 2022/2024 ed in particolare nell'anno 2022 non si è realizzata l'assunzione prevista a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile (bando di concorso espletato con esito negativo – Determinazione 273 del 06.12.2022) a seguito di cessazione di n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato a far data dal 01.03.2022;

RICORDATO pertanto che l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti pubblici sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013;
- per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smei - D.M. 17.03.2020);
- per le forme flessibili (personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di formazione-lavoro, o altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 bis d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017) la spesa non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale limite è derogabile fino al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (D.L. 78/2010 art. 9 c. 28). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stanti le specifiche limitazioni;

PRESO ATTO CHE, ai fini del contenimento delle spese di personale con riferimento all'art. 1 comma 557-quater L. 296/2006, per il Comune di Chieve il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 di riferimento è pari a €. 319.807,37 e che il valore della spesa corrispondente per l'anno 2021, ultimo rendiconto approvato, è stato di €. 264.576,81 (dati al netto delle componenti non assoggettate al limite);

VALUTATO CHE il suddetto limite sarà rispettato anche nella presente pianificazione del fabbisogno per gli anni 2023, 2024 e 2025;

PRESO ATTO CHE, ai fini dei vincoli di legge per le nuove assunzioni con riferimento al **DM 17.03.2020**, il Comune di Chieve:

- appartiene alla fascia demografica C) - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti (dato rilevato al 31 dicembre del penultimo anno precedente), per i quali il "valore soglia" espresso come rapporto tra la spesa complessiva del personale e le entrate correnti è pari al 27,60% (tabella 1 art. 4);
- con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2021) ed applicando le specificazioni di conteggio indicate nella Circolare interministeriale relativa al DM 17.3.2020 (par. 1.2), il valore soglia calcolato risulta pari al 19,15%, collocando l'Ente nella fattispecie dei Comuni con "bassa incidenza della spesa di personale", con la conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2 e art. 5 (tabella 2) del citato Decreto;
- con riferimento all'art. 5, comma 2, del DM 17.03.2020 il comune di Chieve ha la possibilità di utilizzare per le assunzioni fino al 2024 i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 che ammontano a €. 3.673,23 (facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020) in deroga agli incrementi tabella 2 art. 5 fermo restando il limite tabella 1 art. 4;
- ha una capacità massima per l'anno 2023 pari a €. 80.169,60=

- con riferimento alla maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 la stessa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ATTESO CHE il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, entrato in vigore l'1/12/2020, contenente "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e Provinciale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020 prevede testualmente all'art. 3, comma 2, ultimo capoverso: *"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.....ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico..."* e pertanto in considerazione del fatto che, come previsto dagli artt. 4, comma 2, e 5, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 non è comunque possibile superare il valore soglia di massima spesa di personale, si ritiene che, per omogeneità nei dati, debba essere rettificato il dato della spesa del personale anno 2023/2024/2025 del Segretario Comunale nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000 erogato integralmente dal Comune "capofila" riducendo il valore della spesa per il segretario comunale in convenzione del 69% (quota a carico degli altri comuni in convenzione);

PRESO ATTO CHE in merito all'art. 9 c. 28, periodo 7 e 8 DL 78/2010 la spesa flessibile del Comune di Chieve è così determinata:

- il limite massimo è pari a €. 64.255,72 corrispondente al 100% della spesa di personale flessibile sostenuta nell'anno 2009 per lavoro interinale, cococo, convenzione servizio sociale professionale e incarico art. 110 comma 2 D.Lgs. 267/2000;
- nel triennio 2023/2025 la convenzione in essere con l'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca per il Servizio Sociale Professionale pari a 15 ore settimanali con una spesa annua prevista di €. 15.000,00;
- nell'anno 2023 le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 per la copertura di momentanee esigenze di carenza di personale verranno attivate nel rispetto del suddetto limite;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale da aggiornare annualmente, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente e tenuto conto che tale programmazione potrà essere rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

RICORDATO ancora che l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

VISTO il prospetto "allegato A", nel quale è indicata la Spesa potenziale massima per assunzioni del personale – Valore Soglia ai sensi dell'art. 6, comma 2 e art. 6-ter D.Lgs. 165/2001 e D.L. 34/2019, art. 33 nonché DM 17.03.2020;

APPURATO che sussistono pertanto tutti i presupposti, di diritto e di fatto, per procedere ad assunzioni di personale, pur nei limiti previsti dalle norme vigenti per il coordinamento della finanza pubblica;

RAVVISATA la necessità per l'anno 2023 di procedere con:

- n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo professione Istruttore amministrativo-contabile Area degli Istruttori del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da assegnare all'Area Economico Finanziaria;
- n. 1 proroga dell'assunzione (decorsa dal 01.08.2020 per tre anni ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) con profilo di Architetto dell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da assegnare all'Area Tecnico/Tecnico-manutentiva fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
- n. 1 progressione tra le aree da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari e Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 di personale dell'Area Economico Finanziaria;

ATTESO CHE non si prevedono assunzioni nell'anno 2024 e 2025;

VISTO infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO CHE con proprio verbale, allegato al presente atto, atti comunali prot. 2088 del 309.03.2023, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e la compatibilità dello stesso alle nuove regole in materia di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni sancite dal DM 17.03.2020;

RILEVATO altresì che con prot. 1760 del 28.02.2023 la presente proposta di programmazione del fabbisogno di personale è stata trasmessa alle OO.SS. e RSU aziendale in quanto oggetto di informazione ai sensi dell'art. 4, c. 5 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi:

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025 prevedendo i seguenti interventi:

- a) per l'anno 2023:
 - n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo professione Istruttore amministrativo-contabile Area degli Istruttori del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da assegnare all'Area Economico Finanziaria;
 - n. 1 proroga dell'assunzione decorsa dal 01.08.2020 per tre anni ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) con profilo di Architetto dell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da assegnare all'Area Tecnico/Tecnico-manutentiva fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
 - n. 1 progressione tra le aree da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari e Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 DEL 16.11.2022 di personale dell'Area Economico Finanziaria;
- b) per gli anni 2024 e 2025 nessuna assunzione a tempo indeterminato;

DI DARE ATTO CHE la spesa relativa al presente piano deve trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2023/2025;

DI ACCERTARE CHE, ai fini del contenimento delle spese di personale con riferimento all'art. 1 comma 557-quater L. 296/2006, il Comune di Chieve nella previsione di spesa del personale anni 2023/2025 rispetta il limite massimo del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 in quanto la spesa complessiva di personale prevista annualmente risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011/2013;

DI PRECISARE che, nel rispetto di vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2023/2025 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno;

DI AUTORIZZARE per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi d'eccedenza" ex art. 1 comma 557 l. 311/2004) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

DI SPECIFICARE CHE sul presente provvedimento il Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere "allegato B";

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D. Lgs. 165/2001, che nell'ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l'ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

DI PRECISARE che la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di spesa;

DI STABILIRE CHE il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);

Con successiva separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CHIEVE

Provincia di Cremona

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE del 09.03.2023

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2023/2025

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 28.02.2023

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI**

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, 28.02.2023

**IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
IL SINDACO
DAVIDE BETTINELLI**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
DAVIDE BETTINELLI

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

Chieve Lì, 14.03.2023

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA

COMUNE DI CHIEVE (CR)

SPESA POTENZIALE MASSIMA PER ASSUNZIONI DEL PERSONALE - VALORE SOGLIA

Ai sensi dell'art. 6, c. 2 e art. 6-ter D. Lgs. 165/2001 e D.L. 34/2019, art. 33 - DM 17.03.2020

Step 1 - DETERMINAZIONE VALORE SOGLIA Tab. 1

Popolazione al 31.12.2019	2.276
Fascia di riferimento	C
Valore 1° soglia - Tab. 1	27,6%
Valore 2° soglia - Tab. 3	31,6%

Step 2 - CALCOLO INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE - VERIFICA VALORE SOGLIA

SPESA DI PERSONALE (voci circ. Interministeriale 13/05/2020 - GU 226 del 11.09.2020)	Ultimo rendiconto approvato (2021)	Cod. Piano dei conti Integrato	ENTRATE CORRENTI	
Redditi da lavoro dipendente	325.422,22	U.1.01.00.00.000	Entrate rendiconto anno 2021	1.775.015,64
Somministrazione		U.1.03.02.12.001	Entrate rendiconto anno 2020	1.825.506,99
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002	Entrate rendiconto anno 2019	1.642.244,98
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003	Media	1.747.589,20
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999	Fondo crediti dubbia esigibilità 2021	48.322,00
	325.422,22	A	ENTRATE DA CONSIDERARE	1.699.267,20
Rapporto	19,15%	A/B		

Il Comune di Chieve si colloca al di sotto del valore soglia, quindi è riconosciuta la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, secondo il seguente punto 3

Step 3 - POSSIBILE INCREMENTO SPESA DI PERSONALE (enti con bassa incidenza spesa personale) fino al 31/12/2024, incrementi con riferimento alla spesa rendiconto 2018 secondo Tab. 2

SPESA DI PERSONALE (voci circ. Interministeriale 13/05/2020 - GU 226 del 11.09.2020)	RENDICONTO 2018	Cod. Piano dei conti Integrato
Redditi da lavoro dipendente	263.780,60	U.1.01.00.00.000
Somministrazione		U.1.03.02.12.001
Quota LSU in carico all'ente		U.1.03.02.12.002
Collaborazioni coordinate e a progetto		U.1.03.02.12.003
Altre forme di lavoro flessibile		U.1.03.02.12.999
	263.780,60	

MASSIMI INCREMENTI ANNUALI Tab. 2 (FERMO RESTANDO IL LIMITE Tab. 1)

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
% massima	20%	25%	28%	29%	30%
Importo	52.756,12	65.945,15	73.858,57	76.496,37	79.134,18
Facoltà assunzionali residue 2015/19	3.673,23	3.673,23	3.673,23	3.673,23	3.673,23
Importo massimo	56.429,35	69.618,38	77.531,80	80.169,60	82.807,41

C

Step 4 - SPESA POTENZIALE MASSIMA ANNO 2023

Spesa personale Ultimo rendiconto approvato (2021)	+	325.422,22	A
Incremento massimo per nuove assunzioni a tempo ind.	+	80.169,60	C
	=	405.591,82	D

Valore soglia espresso in % 23,87% D/B
 non risulta superiore al valore soglia di cui alla Tab. 1

Limite teorico valore soglia 1 Tab. 1 B*27,60% 468.997,75

COMUNE DI CHIEVE

Allegato "B" alla deliberazione
G.M. n. 20 del 09/03/23

IL SEGRETARIO
Cammarà Dott.ssa Giovanna

COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA

Parere/Verbale n. 1/2023

COMUNE DI CHIEVE (CR)		
Protocollo Entrate N° 2088		
Cat. 2	Classe 11	
09 MAR. 2023		
<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> VICESINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO
<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> UFF. TECNICO
<input type="checkbox"/> TRIBUTI	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	<input type="checkbox"/> SERV. SOCIALI
<input type="checkbox"/> VIGILANZA	<input type="checkbox"/> BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/> ATT.

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della G.C. avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025".

Il Revisore dei Conti del Comune di Chieve, Dott. Thomas Ferrari, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2022 per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2025,

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell'Ente, a mezzo PEC in data 01/03/2023, per il parere del Revisore in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025";

ESAMINATA la suddetta deliberazione della Giunta Comunale (e i relativi allegati) prevedente i seguenti interventi per l'anno 2023:

- "n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo professione Istruttore amministrativo-contabile Area degli Istruttori del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da assegnare all'Area Economico Finanziaria;
- n. 1 proroga dell'assunzione decorsa dal 01.08.2020 per tre anni ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) con profilo di Architetto dell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 da assegnare all'Area Tecnico/Tecnico-manutentiva fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica;
- n. 1 progressione tra le aree da Area degli Istruttori di Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 di personale dell'Area Economico Finanziaria;
- per gli anni 2024 e 2025 nessuna assunzione a tempo indeterminato";

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

VISTO il D.M. 132 del 30/06/2022 e le semplificazioni previste per gli Enti aventi un numero di dipendenti inferiore a 50;

PRESO ATTO che fra i piani assorbiti nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) vi è anche quello relativo alla programmazione dei fabbisogni del personale, da inserire nell'apposita sottosezione;

RITENUTO che il Comune di Chieve, essendo un Ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, debba continuare ad approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP, mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1, lett. c) n. 2, del D.M. n. 132/2022;

VISTO l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, che prevede l'assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;

VISTO l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO il D.L. 34/2019 e s.m.i. ed il Decreto attuativo del 17/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 108 del 27/04/2020 e recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che prevede il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei “valori soglia” definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

VISTE tutte le prescrizioni contenute nell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della L. 296/2006 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;

VERIFICATO che il Comune di Chieve soddisfa i requisiti di sostenibilità del bilancio:

- risulta rispettato, con riferimento all'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato), il vincolo di pareggio di bilancio;
- l'Ente non versa in condizioni deficitarie o di dissesto;
- è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 rilevando che non sussistono situazioni di sovrannumero o, in ogni caso, eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o legate alla situazione finanziaria dell'Ente;
- è stato adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 con deliberazione di G.C., n. 13 del 24/02/2022;

VERIFICATO che il Comune di Chieve, ai fini dei vincoli di legge per le nuove assunzioni con riferimento al D.M. 17/03/2023:

- si trova nella fascia demografica di cui alla lettera c) dell'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 e si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal D.M. 17 marzo 2020 all'articolo 4, tabella 1;
- ha la possibilità di utilizzare per le assunzioni fino al 2024 i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019, ammontanti ad € 3.673,23;
- ha una capacità massima per l'anno 2023 pari ad € 80.169,60;

VERIFICATO, altresì, che in merito all'art. 9, comma 8, periodi 7 e 8 del D.L. 78/2010, la spesa flessibile del Comune di Chieve è così determinata:

- il limite massimo è di € 64.225,72;
- nel triennio 2023-2025 la convenzione in essere con l'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca per il Servizio Sociale Professionale pari a 15 ore settimanali con una spesa annua prevista di € 15.000,00;

VERIFICATO, infine, che risultano rispettati tutti i vincoli assunzionali di cui *infra*;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di sua competenza, sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“*Programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025*”.

Il presente parere viene espresso a mezzo PEC in data 09/03/2023.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Thomas Ferrari)



